



Provincia di Avellino

Prot. Gen. n. _____

del _____

LA PRESIDENTE

PREMESSO

- che, ad oggi, perdura lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania sancito dal d.p.c.m. del 23.12.2004, la cui validità è stata prorogata a tutto il 31.12.2005;
- che l'art. 2 del vigente D.lgs. n. 22 del 22.02.1997, dispone che la gestione dei rifiuti costituisce "attività di pubblico interesse e deve essere svolta al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente";
- che l'art. 5 del medesimo decreto legislativo, stabilisce che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti, potenziando le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero e che le attività di smaltimento devono essere effettuate in condizioni di sicurezza e devono costituire la fase residuale della gestione dei rifiuti;
- che l'art. 5 del D.lgs. n. 36 del 13.01.2003 dispone, ai fini di prevenire e ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, l'obbligo di attuare la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ;

CONSIDERATO

- che la Provincia ai sensi degli articoli 20 e 23 del vigente D.lgs. n. 22 del 22.02.1997, ha competenze e funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, al fine di assicurarne la gestione unitaria;
- che, con successivi provvedimenti, l'Amministrazione Provinciale assicurerà compatibilmente con i programmi già avviati dai Co.Sma.Ri. e con le risorse disponibili:
 - la distribuzione di bio-pattumiere a tutte le utenze della provincia;
 - la campagna informativa mirata alla sensibilizzazione degli utenti;
 - l'attivazione del call-center informativo della Amministrazione Provinciale;
 - le azioni di sostegno e le premialità per i Comuni che si distingueranno per la razionalizzazione dei processi di smaltimento dei rifiuti;

EVIDENZIATO

- che le raccolte differenziate svolgono un ruolo centrale nel sistema di gestione integrata dei rifiuti, in quanto rappresentano l'unico sistema in grado di garantire:
 - la riduzione dei quantitativi dei rifiuti da conferire ad impianti per la produzione di C.D.R.;
 - il conferimento in discarica o ad impianti per la produzione di C.d.R. di una frazione secca residua che non produce cattivi odori, percolato e bio-gas;
 - la riduzione dei costi di smaltimento;
 - il recupero di risorse attraverso il riciclaggio dei rifiuti;

RILEVATO

- che perdura lo stato di emergenza;
- che non sono state completate le infrastrutture necessarie al superamento dello stato di emergenza;

- che persistono accumuli di rifiuti sul territorio provinciale scaturenti dalle ordinanze sindacali art. 13 del vigente D.lgs. 22/97 determinanti situazioni di crisi ambientale e di salute pubblica come si evince dai controlli effettuati dall' ARPAC e dalla Provincia;
- che il monitoraggio ambientale concluso in data 20 maggio 2005 dalla Provincia sulla media Valle del Sabato ha evidenziato lo stato di grave inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché i rischi per l'igiene e la salute pubblica, originato anche da stoccaggi provvisori di rifiuti;
- che si sono rese necessarie e sono in corso per la Valle del Sabato le procedure per l'accertamento delle ricadute igienico sanitarie sulla popolazione residente attraverso uno studio epidemiologico;
- che l'unico impianto esistente sul territorio provinciale di produzione di Combustibile da Rifiuto (Pianodardine) è stato oggetto di recenti Ordinanze Giudiziarie di "blocco delle attività" da parte della Magistratura;

RITENUTO

- che per contrastare le situazioni di grave emergenza, la Provincia intende ricorrere a "speciali e temporanee forme di gestione dei rifiuti" al fine di garantire "un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";
- che non è più procrastinabile l'attuazione di servizi per una raccolta differenziata che deve comprendere prioritariamente la raccolta separata del rifiuto biodegradabile (rifiuto organico);
- che ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 22/1997, in ogni ambito territoriale provinciale deve essere assicurata la raccolta differenziata almeno pari al 35% dei rifiuti solidi urbani prodotti;

VISTO

- l'art. 13 del vigente D.lgs. n. 22/1997 che, in condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, stabilisce si possa emettere ordinanza contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

SENTITI

- i soggetti gestori interessati;

DISPONE

1. che a partire dal 15 ottobre 2005 sull'intero territorio della Provincia di Avellino, laddove i Comuni non provvedono già alla raccolta separata del "rifiuto organico" con il metodo del "porta a porta", i rifiuti solidi urbani siano conferiti in maniera differenziata (secco/umido), a giorni alterni, nei cassonetti stradali normalmente utilizzati nelle singole realtà comunali;
2. che i Co.Sma.Ri. AV1, AV2, NA3, BN1 e BN2 provvedano allo smaltimento del rifiuto umido proveniente dai comuni di propria competenza ed appartenenti alla Provincia di Avellino, presso gli impianti di compostaggio disponibili sul territorio provinciale nei limiti della loro capacità ricettiva e sulla base di un programma di conferimento predisposto dalla Provincia di concerto con i Consorzi;
3. che, per le quantità eccedenti, i Co.Sma.Ri. provvedano a conferire il rifiuto umido presso gli impianti di compostaggio individuati dal Commissario di Governo alla Emergenza Rifiuti;
4. che gli eventuali scarti derivanti dalla lavorazione del rifiuto organico (C.E.R. 19.12.12 e 20.02.03) siano conferiti presso gli impianti per la produzione di C.D.R.;
5. che ai comuni siano applicate, secondo quanto disposto con Ordinanza Ministro dell'Interno n. 3100 del 22/12/2000, le penalità di maggiorazione dei prezzi di conferimento in percentuale alla raccolta differenziata non realizzata rispetto all'obiettivo minimo del 35% del R.S.U., nei termini e con le modalità ivi previste;
6. che, con successivi atti ed in conformità con quanto già deliberato dal Consiglio Provinciale, siano previsti meccanismi incentivanti per quei Comuni che hanno in essere o attuino raccolte differenziate più "spinte" e superino l'obiettivo minimo di cui al punto 5;

7. che ogni Comune provveda entro i termini previsti dalla presente ordinanza (15/10/2005) a regolamentare in dettaglio, in attuazione della presente, il conferimento, da parte dei cittadini, degli esercizi commerciali e delle attività produttive, del rifiuto organico separato dal rifiuto secco, anche attraverso apposita ordinanza sindacale ai sensi del richiamato art. 13 del D.lgs. n. 22/1997, che preveda anche meccanismi di controllo e sanzioni in caso di inottemperanza;
8. che ai sensi dell'art. 13 del richiamato D.lgs. 22/97 il termine di validità della presente ordinanza è fissato al 31.12.2005;
9. che la presente Ordinanza sia notificata a :
 - ai Comuni della Provincia di Avellino;
 - ai Consorzi di Bacino Smaltimento Rifiuti Av1, Av2, Bn1, Bn2 e Na3;
 - all'A.R.P.A.C. Provinciale di Avellino;
 - alle AA.SS.LL. competenti;
 - al Prefetto di Avellino;
 - al Commissario Straordinario per l'Emergenza Rifiuti Regione Campania;
 - al Presidente della Giunta Regione Campania;
 - alla Regione Campania A.G.C. Tutela dell'Ambiente;
 - al Ministro dell'Ambiente.

Avellino, 1 settembre 2005

LA PRESIDENTE
On. Alberta De Simone